

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

Smart CIG Z18238C70F

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società XXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXXX per la fornitura di n. 1 batteria di propulsione per un Smg. Classe Sauro, per l'importo complessivo di Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

L'anno duemiladiciotto, il giorno xx del mese di xxxx in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzi a me, dott. Saveria Ruocco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47

della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n.246,

SONO COMPARSI

Il Dott. Valerio CHIAPPERINI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, che nel corso del presente contratto sarà denominata l'A.D., giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali n° 3 in data 15/04/2016, Registrato dalla Corte dei conti in data 12/05/2016, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

il Sig. xxxxxxxxxxx nato a xxxx(xxxx) il xx/xx/xxxx in qualità di xxxxxxxxxxx della xxxxxxxxxxx con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxx(Partita IVA xxxxxxxx) come risulta da xxxxxxxxxxx in data xx/xx/xxxx.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- in relazione all'espletamento della procedura ristretta G351 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016 sono state inviate le lettere di invito alle seguenti Società:_____

per la fornitura di una batteria di propulsione per un Smg. classe Sauro, ad un prezzo base della gara stabilito dall'A.D. di Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) di cui oneri per rischi da interferenza pari a Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx);

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Navarm) ai sensi degli artt.17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. n.208/2011;

- alla predetta procedura hanno presentato offerta le seguenti Società:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- in base alla valutazione tecnica-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della_____ con sede legale in _____ per l'importo complessivo di € _____(euro

xxxxxx,00);

- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di integrità" sottoscritto in data xx/xx/2018, allegato al contratto;

- in data xx/xx/2018 è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza - valgono le condizioni fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.P.R. 15.11.2012 n. 236 "Regolamento per gli appalti della difesa" nonché del D. Lgs. 18 aprile

2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici", ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell'art.99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Direttore della 3^a Divisione.

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. nr.49/2013, l'A.D. individua in COMFLOTSOM l'Ente Committente (E.C.), al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale dal suddetto Articolo.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a:

- Fornire una batteria di propulsione non attivata in ditta;
- Fornire quattro elementi aggiuntivi in tutto e per tutto uguali a quelli della batteria, completi di cartelli e accessori, non ancora attivati ed il

relativo elettrolito in contenitori dedicati;

- Disinstallare, ritirare e smaltire la batteria esausta;
- Fornire il Manuale tecnico in formato digitale;
- Fornire i dati di identificazione dei materiali sopra indicati previsti dal sistema di codificazione NATO;
- Eseguire l'attivazione, il trasporto della nuova batteria presso l'unità di destinazione e l'installazione a bordo;
- Eseguire la messa in servizio della nuova batteria a bordo;
- Eseguire un "Capacity test" all'anno per il periodo di garanzia.

4.2 I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica di Fornitura, anche denominata "STF" (Allegato 1) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

4.3 In relazione alle attività contrattuali è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per

eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato alla STF del presente contratto.

4.5 È fatto obbligo alla società di redigere un ulteriore DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso la società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura e delle prestazioni è di Euro xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) di cui Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze ed Euro xxxxxxx

(xxxxxx/xx) per i costi interni della sicurezza dell'azienda.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Non Applicabile

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 la Società ha presentato xxxxxxxxxxxxxxxx di Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx), rilasciata da xxxxxx con sede in xx Via xxxxxxxx n.xx in data xx/xx/2017 pari al xx% dell'importo contrattuale, in base al combinato disposto dell'art.103, comma 1, e dell'art. 93, comma7, del D.Lgs. 50/2016.

Il predetto deposito sarà svincolato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, al termine del periodo di garanzia della batteria di propulsione. La dichiarazione di fine garanzia sarà emessa da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12^a Divisione, in formato elettronico sulla base degli esiti dell'ultimo Capacity test.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)

8.1 I materiali di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da effettuare presso la Società ai sensi dell'articolo 113 del D.P.R. 15.11.2012 n. 236, inviata da parte della Società al EC e al RUP, entro i seguenti termini:

- 365 giorni solari per la produzione della batteria di propulsione e degli elementi di rispetto, a decorrere dal ricevimento da parte della Società della lettera, con la quale il RUP comunicherà l'avvio dell'esecuzione contrattuale, e comunque non prima del 31/01/2020.

La batteria di propulsione e gli elementi di rispetto saranno sottoposti a verifica di conformità in ditta in accordo a quanto previsto al successivo para 8.2 e con le modalità previste dalla STF.

- 150 giorni solari per le attività di disinstallazione della batteria esausta e di installazione a bordo della nuova batteria dalla data di ricezione da parte della Società, della comunicazione, inviata dal EC, dell'autorizzazione a iniziare le attività suddette. In occasione dell'installazione a Bordo della batteria, la

Società è tenuta ad ovviare (a proprie spese) a tutti gli eventuali impedimenti alla corretta sistemazione derivanti da una non perfetta corrispondenza degli elementi forniti con quelli sbarcati.

Le prove di efficienza degli impianti e i Capacity test saranno condotte in accordo a quanto previsto al para 8.4.

Entro la data di completamento dell'installazione della nuova batteria a bordo dovrà essere consegnato anche il manuale di uso e manutenzione della batteria stessa in formato digitale, in versione definitiva. Per quanto riguarda le modalità di consegna si rimanda al para 8.5.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012.

8.2 Verifica di conformità in ditta

La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'Allegato Tecnico Articolo 3.

8.2.1 La Commissione dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 20 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Nel caso di indisponibilità del NUC per fatto attribuibile a colpa della Società, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del contratto.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi

sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.2.2 Le prove di verifica di conformità in ditta saranno condotte sugli elementi selezionati dalla Commissione secondo i criteri riportati nell'Allegato Bravo alla STF.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità in ditta ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nell'Allegato Bravo alla STF, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante Test Memoranda.

8.2.3 Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, la Commissione indica se le prestazioni siano o meno collaudabili. Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un adeguato termine, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione

del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili verrà valutata la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.2.4 Gli esiti delle prove di verifica di conformità in ditta, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, all' EC, ai fini della relativa accettazione.

8.2.5 La verifica di conformità dovrà concludersi con l'emissione del Verbale di verifica di conformità, da emettersi entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

8.2.6 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D.P.R. 236/2012(artt.112/116).

8.2.7. A conclusione delle suddette prove di verifica di conformità, con esito positivo, e della

consegna dei materiali, l'E.C. provvederà ad inviare al RUP il Verbale di Verifica di Conformità nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il RUP approvato il Verbale, emette il Certificato di pagamento e lo trasmette alla Società ai fini dell'emissione della fattura e alla 12^a Divisione.

8.3 Le modalità di consegna degli elementi di batteria sono indicati al para 5 della STF.

La consegna degli elementi da imbarcare dovrà avvenire in tempo utile per l'installazione a bordo previa autorizzazione del EC. Contestualmente dovrà essere eseguita la consegna degli elementi di rispetto. Il trasporto dal sito di produzione al luogo designato per lo stoccaggio/installazione verrà effettuato a carico della Società.

8.3.1. L'ente cui compete la presa a carico dei materiali destinati a magazzino provvederà tempestivamente ad inviare alla 12^a Divisione e per conoscenza al E.C. ed alla 3^a Divisione di NAVARM, il proprio verbale attestante l'inizio delle operazioni di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

8.4 Verifica di conformità degli impianti e Capacity Test

La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'Allegato Tecnico Articolo 3.

8.4.1 Le prove di verifica di conformità saranno condotte a bordo e al termine delle stesse la ditta dovrà redigere apposito report sullo stato della batteria installata.

Qualora la Commissione preposta alle prove di

verifica di conformità, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nell'Allegato Bravo alla STF, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante Test Memoranda.

Relativamente al particolare requisito della capacità elettrica in A/h questo va comprovato con una prova di scarica alle 20 ore, gli elementi esaminati dovranno presentare una capacità non inferiore al 100% di quella prevista da specifica tecnica.

8.4.2 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nell'Allegato Bravo alla STF (verifica di capacità). Le prestazioni tecniche e le caratteristiche elettriche non dovranno essere inferiori al 100% dei dati riportati nella STF. Alcune verifiche (peso e isolamento elettrico) dovranno essere condotte necessariamente prima dell'installazione a bordo.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive

dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.4.3 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un adeguato termine, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili verrà valutata la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.4.4 Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, al DEC, alla Divisione tecnica competente e al RUP, ai fini della relativa accettazione.

8.4.5 La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D.P.R. 236/2012(artt.112/116).

8.5 MANUALI TECNICI

La bozza del Manuale Tecnico in edizione commerciale, in lingua Italiano o Inglese, dovrà essere preventivamente presentata per l'approvazione presso la 3^a Divisione di NAVARM in formato digitale, che la restituirà unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva.

Entro 60 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione con la quale verrà disposto la consegna in versione definitiva, il manuale tecnico in versione definitiva (in formato digitale) sarà presentato per il "Visto si Stampi".

I manuali dovranno in ogni caso essere consegnati in versione definitiva entro la data di consegna

della batteria installata a bordo.

La Commissione che procede alle prove di verifica di conformità indica se i manuali siano o meno conformi a quanto richiesto dall'A.D., ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale la Società deve provvedere all'eliminazione della difformità. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima incongruenza/difformità.

8.6 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il DEC propone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.7 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante una delle

seguenti modalità:

a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 8 bis (IMBALLAGGIO)

Gli elementi di batteria oggetto della fornitura a fronte del presente contratto e non destinati a bordo dovranno essere consegnati con idoneo imballaggio a lunga conservazione secondo quanto previsto dallo STANAG 4280.

ARTICOLO 8 ter (MATERIALI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE)

La Società, una volta effettuata la verifica di conformità preliminare in ditta con esito positivo, dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprietà, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, a favore della M.M., effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate da Notaio;

- speciale garanzia bancaria o assicurativa nelle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al valore dei materiali affidati, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

La Società rimane comunque responsabile, per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per i rischi che non siano coperti dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi assicurabili.

La garanzia sarà svincolata all'atto del superamento con esito positivo della verifica di conformità della batteria installata a bordo.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è previsto il subappalto limitatamente alle attività di disinstallazione, rimozione e smaltimento della

batteria esausta e installazione a bordo della batteria nuova fino ad un massimo del 30% del valore contrattuale.

9.2 Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Società dovrà presentare alla 3^a Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n 50/2016;
- 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 5) una dichiarazione dalla quale risulti che non

sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs.159/2011, e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali subcontratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire al responsabile unico del procedimento.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati

direttamente dalla società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

9.2 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall 'A.D..

9.3 Nei confronti dell'A.D., l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Società contraente.

9.4 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1., il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento del deposito cauzionale, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, previa disposizione conforme dell'ente deputato all'approvazione del contratto, con le procedure di cui al presente articolo.

10.2. L'A.D. può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, a condizione che tali varianti non alterino la natura generale del contratto
- intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione

contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

10.3 L'A.D. ha la facoltà di formalizzare le suddette varianti come segue:

per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le varianti tecnico-procedurali, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, mediante apposito verbale di concordanza sottoscritto dalle parti;

- mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto stesso, previa acquisizione del consenso della Società contraente, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei prezzi o dei termini di esecuzione previsti in contratto.

10.4 In caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche si rinvia a quanto previsto dall'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 11 (DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la dilazione di tale termine.

La richiesta di dilazione deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del RUP, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'A.D. che obblighi l'esecutore

a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione delle prestazioni a regola d'arte, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

La sospensione può altresì essere disposta dal RUP, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione

tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente contratto, l'A.D. può risolvere il contratto nei casi e con le modalità

di cui agli artt. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché 124 del D.P.R.236/2012.

13.2 l'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14(PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito

verbale. I verbali, da trasmettere al RUP entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione ai sensi dell'art 102, comma 3, del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con

atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^a Divisione di NAVARM.

L'A.D. ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, la Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^a Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- 60% dell'importo contrattuale alla consegna in ditta della batteria di propulsione non attivata e degli elementi di rispetto, dopo l'emissione del certificato di pagamento ad opera del RUP, successiva all'emissione del previsto certificato

di verifica di conformità; la Società dovrà presentare idonea garanzia e dichiarazione di proprietà della batteria in accordo a quanto previsto al precedente art. 8.ter;

- 40% dopo l'emissione del certificato di pagamento ad opera del RUP, che avverrà successivamente all'emissione da parte dell'organo competente del certificato attestante: il ritiro della batteria esausta, l'avvenuto smaltimento/riciclo della batteria esausta sbarcata, la verifica di conformità della batteria una volta installata, la consegna dei manuali in versione definitiva.

17.3 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, le parti, considerata la particolare natura del presente contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi dell'A.D., aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di Navarm, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura, se successiva alla emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. In caso contrario il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del certificato

di pagamento.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità ai termini di tempo, previsti al precedente articolo 8, sarà applicata per ogni giorno di ritardo, una penalità dello 0,1 per cento dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale cui l'inadempienza si riferisce, così come previsto all'art. 125 del DPR 236/12.

18.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate

separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il RUP ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.5. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (RIDUZIONE DI PREZZO)

Ove, all'esito della verifica di conformità a bordo (Capacity Test), dovesse riscontrarsi il mancato

raggiungimento delle prestazioni elettriche previste dalla Specifica Tecnica, sarà applicata una riduzione del prezzo contrattualmente stabilito secondo le modalità di seguito riportate:

- diminuzione capacità totale di oltre il 3% rispetto al valore contrattuale: trattenuta di prezzo pari al (10%) del prezzo complessivo degli elementi;
- diminuzione capacità totale di oltre il 5% rispetto al valore contrattuale: trattenuta di prezzo pari al (20%) del prezzo complessivo degli elementi;
- diminuzione capacità totale di oltre l'8% rispetto al valore contrattuale: la batteria è rifiutata e non sarà effettuato alcun pagamento.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, anche in modo non esclusivo, alle commesse pubbliche, n° xxxxxxxxx

intestato al nome della Società contraente presso la Banca xxxxxxxxx (codici A.B.I./C.A.B. _____) e la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. xxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx(xxxxxxx) il xx/xx/xxxx codice fiscale xxxxxxxxxxxx.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

La Società è tenuta a fornire le seguenti garanzie:

22.1 una garanzia di 365 giorni solari dall'accettazione della batteria da parte dell'A.D. dopo l'entrata in servizio dell'Unità destinataria della fornitura, relativamente all'integrità fisica degli elementi, essendo assicurate le modalità di trasporto e maneggio, di immagazzinamento a terra ovvero di imbarco e le corrette condizioni di impiego a bordo del sommergibile.

22.2 garanzia sulla capacità elettrica della batteria installata a bordo con le seguenti modalità:

- la capacità elettrica della batteria completa non dovrà essere inferiore al 100% di quella contrattuale in occasione della prova di verifica contrattuale a batteria appena imbarcata come da STF.

- nei xx anni successivi all'entrata in servizio o xxx cicli equivalenti per il Sauro, la capacità non dovrà scendere al di sotto dell'80% di quella contrattuale, fatta salva la corretta esecuzione delle manutenzioni, in completo accordo con la documentazione tecnica fornita dalla Società. Il valore della capacità sarà accertato congiuntamente ai delegati della Ditta costruttrice in occasione

di ciascun Capacity test con cadenza annuale secondo quanto riportato nella STF. La ditta sarà convocata con apposita comunicazione da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale. Il risultato della prova sarà comunicato a Navarm 3^a Divisione.

22.3 a seguito di ciascuna verifica di capacità se la batteria non dovesse raggiungere i parametri di garanzia previsti, la Ditta è tenuta alla sostituzione a propria completa cura e spese, comprese la produzione di elementi, trasporto e la manodopera per le attività di imbarco e sbarco, di tanti elementi quanti necessari al superamento di suddetta soglia entro un massimo di sessanta giorni dalla comunicazione delle eventuali deficienze. Qualora la M.M. lo ritenga opportuno potrà richiedere interventi correttivi in alternativa alla sostituzione degli elementi.

22.4 nel caso in cui la Società non riconosca il difetto o non lo riconosca completamente potrà fare richiesta motivata alla 3^a Divisione di NAVARM di riconsiderare le cause del difetto.

L'A.D. potrà:

- rilevare l'assenza del difetto;
- tollerare il difetto;

- determinare l'applicazione degli obblighi di garanzia;
- indicare le misure che la Società dovrà adottare in caso di successive produzioni al fine di evitare la ripetizione del difetto (modifiche del progetto, del ciclo produttivo, dell'applicazione del Piano di Qualità).

22.5 Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio. In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a propria cura e spese.

22.6 Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio e quelle dei controlli ritenuti necessari dall'A.D..

22.7 Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà

dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui viene invitata la Società stessa ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente della Società o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.D. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi

dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in XXXXXXXXX via XXXXXXXX.

ARTICOLO 26(OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R.

62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà approvato nei modi di legge. L'A.D. provvede a comunicare alla Società

l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto.

In caso di mancata approvazione del contratto la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

1342 C. C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART.17 - Pagamenti;

ART.25 - Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO TECNICO

ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI
DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

Art. 1 (Requisito di codificazione)

1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice NAVARM - CEODIFE numero 900021_0;

1. 2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 30 decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono

contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 15 per richiedere la società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.''

1.3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito

dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la società, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 giorni per richiedere alla società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla società qualora non ritenuti e

congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1. 4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1. 5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa,

per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1. 6 (Collaudo dei materiali)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1. 7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, Navarm 3^a Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e

procedere all'accettazione degli stessi con riserva
, così da poterli prontamente utilizzare con
codificazione transitoria (assegnata da Maricomlog
RMSN La Spezia in attuazione della normativa
vigente.

1. 8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Navarm 3^a Divisione richiederà all'O.C.C. la
redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione
delle attività codificative svolte.

1. 9 (Riferimenti e garanzie)

La società potrà prendere contatti diretti con
l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere
dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere
durante l'attività codificativa. Nell'ambito della
Garanzia Contrattuale, l'Ente
Appaltante\Esecutore\Gestore potrà richiedere alla
società tutte le azioni ritenute necessarie per
completare o integrare le attività codificative
eventualmente già svolte.

1. 10(Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.)= 241
- REFERENCE □Codice del costruttore (Cage) + Part Number□.

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la

codifica NATO, la società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

(a) verificare se la società ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico

predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ART. 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità certificato rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2015"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110 Ed. D NATO quality assurance requirements for design, development and production.

Gli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Difesa derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV 50-9999-019-13-

00B00: "Obblighi dell'Industria nei confronti della MMI in applicazione della Normativa NATO AQAP 2110 ovvero ISO 9001".

Tutte le attività di competenza della Società costruttrice afferenti la fornitura potranno essere soggette ad Assicurazione Governativa della Qualità (A.G.Q.); qualora sia necessario, essa sarà delegata dall'A.D. al Servizio Governativo di Assicurazione Qualità del Ministero della Difesa estero, in base allo STANAG 4107 e conformemente a quanto previsto nella AQAP 2070.

La Società dovrà consentire il libero accesso al personale Governativo presso le proprie sedi/stabilimenti ed alla documentazione necessaria per poter svolgere le attività di Assicurazione Qualità Governativa. A discrezione del Responsabile di Assicurazione Qualità Governativa tale obbligo potrà essere trasferito ai subfornitori.

2.2 PIANO DELLA QUALITA'

La Società non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in presenza del

"Piano per la Qualità" redatto conformemente alla pubblicazione AQAP 2105 ed alla NAV 50-9999-019-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nei confronti della MMI in applicazione della Normativa NATO AQAP 2110 ovvero ISO 9001". Detto piano dovrà essere inviato al personale Governativo dello stato estero incaricato di svolgere le attività di Assicurazione Qualità Governativa (qualora richiesto) e al DIRETTORE DI ESECUZIONE/RUP.

Il Direttore di Esecuzione/RUP dovrà esaminare il "Piano " e, comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 15 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Società, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà

richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

2.3 TEST MEMORANDA

I "Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dalla Società al Responsabile di Assicurazioni Qualità Governativa (G.Q.A.R.) ed al Direttore di Esecuzione/RUP.

In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro i tempi indicati dal Direttore di Esecuzione.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario, effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda.

2.4. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La Società, al termine del collaudo interno finale con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà alla Società le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

ARTICOLO 3 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH)

3.1. La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano

utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

3.2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

3.3 Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di

miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di conformità", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

c) elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "schede di sicurezza".

3.4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

ARTICOLO 4 (LEGGE 27 MARZO 1992, N.257 - NORME
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)

La Società, in virtù degli obblighi su di esso
gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n.257
"Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto" e successive modifiche, garantisce, e
ne darà esplicita dichiarazione, che la fornitura
oggetto del presente contratto, comprensiva degli
eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti,
non contiene amianto.